

IL DIFFICILE CAMMINO DA BADANTE AD ASSISTENTE ALLA PERSONA

In occasione dell'ultimo rinnovo contrattuale (febbraio 2007) la classificazione del personale è stata completamente riscritta e la declaratoria di ciascuna figura professionale è stata, almeno riteniamo, pensata con una maggiore aderenza alla reale situazione di oggi.

Sulla terminologia delle singole figure professionali non vi era molto da sbizzarrirsi per tentare innovazioni, ma su un punto ci si è trovati tutti d'accordo, sia da parte sindacale che datoriale: era necessario dare una nuova e più dignitosa denominazione a quelle lavoratrici che nel lessico quotidiano vengono sbrigativamente definite con il termine di "badante", termine peraltro coniato a livello ministeriale e ormai entrato, diremmo "quasi radicato", nel linguaggio comune.

Pertanto, in sede di contrattazione, è stato coniato il termine di "assistente alla persona", termine che suona certamente più dignitoso per una categoria professionale che possiamo definire meritevole per la delicata attività che svolge in una società sempre più "anziana".

Ci stiamo però accorgendo che è una fatica improba e i risultati non sono certo esaltanti.

Ci piace a questo punto pubblicare uno stralcio dello studio di Gian Luigi Beccaria "Per difesa e per amore - La lingua italiana oggi" (Garzanti, 2006), dal quale si capisce che questo termine, azzeccato o meno, sarà difficile sostituirlo.

Non sempre i burocrati partoriscono parole burocratiche. Talvolta ci sono proposte azzeccate, anche belle. Penso all'avvertimento "dissuasore mobile", riferito a quei cilindri metallici che s'alzano o s'abbassano per permettere od ostacolare la circolazione. Poco burocratico fu anche badante (2003). Non la si poteva chiamare assistente, per non confonderla con la persona che coadiuvava un qualche titolare o responsabile di un'attività professionale (un medico, un professore), non aiutante, né sorvegliante, non governante, per non confonderla con la donna addetta all'educazione a all'assistenza di fanciulli in famiglia o responsabile in toto dell'andamento di una casa. Occorreva un nome nuovo per un figura professionale, la badante, colei che ha il compito di 'badare' all'anziano malato. Si tratta di un participio presente sostantivo, come mandante, postulante, coniato tramite il solito suffisso -ante derivato dal participio presente latino che consente molto spesso di ricavare da una base verbale un sostantivo riferito a una per-

sona che compie una certa azione: da cantare il cantante, da amare l'amante. Tutto normale, tutto corretto. Il lessico di una lingua si arricchisce di continuo o attingendo a parole di provenienza straniera (la baby-sitter dall'inglese; in tempi andati la criada dallo spagnolo, la governante delle famiglie borghesi ancora nel primo Novecento), o creando ex novo da una base lessicale già esistente secondo modelli formativi tipo l'alterazione, la prefissazione, e, come nel caso di badante, la suffissazione. Ma nonostante il rispetto delle regole, questa parola lì per lì è piaciuta poco, poi si è totalmente metabolizzata. Anche se qualcuno continua a pronunciarla con un pizzico di ironia. Non è una di quelle 'neutre' che dicevo prima, tipicamente burocratiche. È così poco tecnocratica, sembra una parola alla buona. C'è che vi ha sentito, appena fresca di conio, un'aria spagnolesca, come l'antico guardinfante. C'è chi invece trova badante una voce quasi comica, ad alcuni sembra una parola poca seria, come di serie B, meno professionale. I motivi sono veramente tutti extra-linguistici. Non piace per quel che ci sta dietro, la malattia, la vecchiaia. Non piace perché, trattandosi di extracomunitari, uno pensa che potrebbe averla inventata Bossi, o chi per lui, di conseguenza le gira intorno un'aria deprofessionalizzante, sottilmente dequalificante: la badante non farà mai parte, come la governante, veramente della casa. Ma tant'è, la parola è entrata nel circolo, e ora la si usa correntemente. Del resto, come tutte, in sé non è né bella né brutta. Se fosse il nome di un antico strumento musicale, ci suonerebbe bella.

IL DIRETTIVO DI ASSINDATCOLF

Presidente: Dott. Renzo Gardella

Vice Presidente: Ing. Lelio Casale

Segretario: Dott.ssa Teresa Benvenuto

Consiglieri: Avv. Corrado Sforza Fogliani, Avv. Giorgio Spaziani Testa, Dott. Ivo Amendolagine, Cav. Tiziano Casprini, Rag. Elio Fico, Ing. Armando Fronduti, Geom. Adolfo Gardenghi, Dott. Lamberto Londini, Dott. Dario Lupi, Sig. Stefano Rossi, Dott. Andrea Zini, Avv. Michele Zippitelli.

Tesoriere: Comm. Michele Vigne

Revisori dei conti: Dott. Dario dal Verme, Dott. Paolo Babbo, Dott. Maurizio Guglielmi.

VACANZE ESTIVE

COSA PREVEDE IL CONTRATTO DI LAVORO

L'art. 31 del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, firmato il 16 febbraio 2007, prevede che il lavoratore convivente è tenuto a seguire, se richiesto, il datore di lavoro per brevi periodi in località differenti dal luogo abituale di lavoro. Nel caso in cui il relativo obbligo non sia stato inserito nella lettera di assunzione, al lavoratore verrà corrisposta una diaria giornaliera del 20% della retribuzione minima tabellare.

Compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro, il lavoratore domestico può usufruire nel periodo estivo (giugno/settembre) delle ferie maturate. Sulla base dell'art. 18 del CCNL, il lavoratore ha diritto, indipendentemente dall'orario di lavoro, alla fruizione di 26 giorni lavorativi annui di ferie, da frazionarsi in non più di due periodi all'anno, purché concordati fra le parti.

NOTE DI GIURISPRUDENZA

NULO LICENZIAMENTO DI COLF IN GRAVIDANZA

Il Tribunale di Siracusa il 9 ottobre 2007 ha ritenuto nullo il licenziamento intimato ad una lavoratrice nel corso del periodo di gravidanza, senza che peraltro assuma rilievo condizionante l'effettiva conoscenza dello stato di gravidanza da parte del datore. Il Tribunale si è espresso valutando da una parte l'esclusione, prevista per le lavoratrici addette ai servizi domestici, del divieto di recesso nel periodo compreso tra l'inizio della gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino (art. 54, comma 1, D.lgs n. 151/2001) e dall'altra parte l'interpretazione evolutiva della Corte Costituzionale (sentenze n. 86/1994 e n.193/1995) secon-

do la quale sia il giudice a determinare equitativamente le modalità temporali del divieto di licenziamento della lavoratrice domestica in maternità, assumendo come periodo del divieto quello compreso tra i due mesi prima del parto e i tre mesi successivi all'evento.

Il ricorso al giudizio equitativo è peraltro sostenuto dall'applicazione del CCNL di categoria (art. 24, comma 3).

A seguito della decisione del Tribunale sulla nullità del licenziamento alla lavoratrice, è stato riconosciuto un risarcimento parametrato alle retribuzioni non corrisposte sino alla naturale scadenza del contratto di lavoro.